



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Sent. n. 445/16

dep. il 10 GIU. 2014

exou. 3389

RG 761/12

La Corte d'appello di Bologna, Sezione lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Stefano Brusati Presidente
Dott. Carla Ponterio Consigliere
Dott. Carlo Coco Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 761 / 2012 R.G.L.,
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1306 / 20.12.2011 -
14.5.2012,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ex art. 28 della L. n. 300 / 1970,
posta in decisione all'udienza collegiale del 25.3.2014,
sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti trascritte,

promossa da:

**FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL DI
IMOLA**

CISL SCUOLA IMOLA

**FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL DI
BOLOGNA**

CISL SCUOLA BOLOGNA

rappresentati, difesi e domiciliati come in atti - appellanti

(Avv. Giò, Giorgio Secco e Guido Renis)

contro:

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO [REDACTED]

ISTITUTO COMPRENSIVO [REDACTED]

ISTITUTO COMPRENSIVO [REDACTED]

rappresentati, difesi e domiciliati come in atti - appellati

(Avvocatura dello Stato)

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Carlo Coco,

udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti,

esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

I - I Sindacati in epigrafe propongono appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che, revocando il decreto emesso ai sensi dell'art. 28 della L. n. 300 / 1970, ha escluso il carattere antisindacale del rifiuto delle Amministrazioni convenute a sottoporre a contrattazione integrativa le materie previste dall'art. 6, co. 2, lett. h), i) e m), del C.c.n.l. del Comparto scuola per il triennio 2006 / 2009 per effetto della neo-introdotta preclusione contenuta nell'art. 40 del D.lgs. n. 165 / 2001 come novellato dall'art. 54 del D.lgs. n. 150 / 2009.

Due le censure mosse in diritto all'interpretazione resa dal primo Giudice, cui resistono, ritualmente costituite nel presente grado, le Amministrazioni appellate: 1) estraneità delle materie in questione all'area della riconduzione a disciplina legale di ambiti già riservati alla contrattazione collettiva per effetto della riforma ex D.lgs. n. 150 / 2009, in quanto questioni, direttamente incidenti su diritti ed obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, poste a valle dell'organizzazione degli uffici e della gestione dei rapporti di lavoro ed essendo questi aspetti già riservati, nel settore della Scuola, alla dirigenza; 2) permanente vigenza della precedente disciplina dei rapporti fra legge e contrattazione collettiva a seguito del congelamento di quest'ultima per il triennio 2010 / 2012 in forza del disposto dell'art. 9, co. 17, del D.L. n. 78 / 2010, conv. in L. n. 122 / 2010.

II - Le disposizioni contrattuali in questione prevedono che siano demandate alla contrattazione integrativa le seguenti materie: "h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani; ... m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto".

Tali disposizioni contrattuali s'inscrivevano nel quadro normativo delineato dai primi due commi dell'art. 5 del D.lgs. n. 165 / 2001, laddove era previsto che "1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni

determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.

Il secondo comma della norma ultima citata è stato novellato dall'art. 34 del D.lgs. n. 150 / 2009 nel senso che “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

Il medesimo D.lgs. n. 150 / 2009, art. 54, ha novellato il disposto del primo comma dell'art. 40 del D.lgs. n. 165 / 2001 nel senso che “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”.

Ritiene questa Corte, allineandosi sul punto all'interpretazione già resa in analogo contenzioso dalla Corte d'appello di Napoli (sent. n. 5163 / 3 – 26.7.2013), che le suddette materie di cui alle lettere h), i) ed m) non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro ma la definizione di regole riguardanti l'organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari, quali quella retribuita con il fondo d'istituto, e che anche la lettera m) non attiene alla determinazione della durata dell'orario settimanale, demandata alla

contrattazione collettiva, ma alla sola articolazione dell'orario in relazione alle esigenze organizzative.

La lettera dei summenzionati recenti interventi normativi è chiaramente diretta al restringimento dell'area della trattazione collettiva, nel pubblico impiego in generale e nel settore della scuola in particolare, da ciò enucleandosi la *ratio legis*, nel senso di un netto rafforzamento delle prerogative dirigenziali, che costituisce criterio direttivo per l'interprete nell'esame delle specifiche fattispecie: in tale esplicitato quadro si porrebbe in insanabile contrasto con l'attribuzione alla trattazione (nazionale e / o integrativa) proprio dell'attività di determinazione dei criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale agli uffici ed alle attività di cui alle lettere h), i) ed m) in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo del dirigente.

Il legislatore, nella scelta dell'espressione "misure inerenti la gestione delle risorse umane", contenuta nell'art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 165 / 2001, ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l'insieme delle attività necessarie all'espletamento del potere organizzativo / gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l'emanazione di provvedimenti, sia attraverso la definizione di procedure: "anche sotto questo aspetto sarebbe, infatti, illogico ritenere che il legislatore da un lato abbia inteso estendere i poteri dirigenziali tramite la modifica dell'art. 5 D.lgs. 165/2001 e dall'altro, proprio nella formulazione di tale articolo, avesse limitato tali poteri a semplici misure attuative".

Per quanto precede, va dunque disatteso il primo motivo dell'appello proposto dai Sindacati.

III - L'art. 65 del D.lgs. n. 150 / 2009, regolante l'adeguamento e l'efficacia dei contratti collettivi vigenti in dipendenza della riforma in esame, prevede che "1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla trattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. 2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili ... 5. Le disposizioni relative alla trattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso".

L'art. 9, co. 17, del D.l. n. 78 / 2010, conv. in L. n. 122 / 2010, prevede che "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e

negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".

Assumono dunque gli appellanti che la paralisi della contrattazione collettiva nazionale determinata dalla disposizione ultima citata comporta il congelamento dei contratti integrativi vigenti e quindi lo slittamento del termine del 31 dicembre 2010 di loro adeguamento alla riforma non potendosi dare una regolamentazione contrattuale di rango inferiore, appunto "integrativa", di istituti, quali quelli in esame, per i quali la fonte contrattuale superiore, nazionale, naturalmente destinata a costituirne cornice e riferimento, continua a prevedere l'antinomico rinvio alla contrattazione integrativa.

L'argomento indubbiamente logico che sostanzia tale eccezione è destinato a cedere rispetto alla forza della legge, che può prevaricare criteri e livelli della fonte normativa delegata (la contrattazione collettiva) senza impingere, *in subiecta materia*, in censure di contrarietà a principi costituzionali, e al dato testuale della possibile scissione dei tempi di adeguamento dei distinti livelli di contrattazione *ab origine* prevista nel confronto fra i primi due commi e il quinto del ritrascritto art. 65.

L'ermeneutica già consentita ed evincibile da tale dato letterale è stata, poi, resa incontestabile dal disposto dell'art. 5 del D.lgs. n. 141 / 2011, di "interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", con la doppia puntualizzazione che "l'articolo 65, commi 1, 2 e 4 ... si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto" (co. 1) e che "l'articolo 65, comma 5 ... si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali ...".

Anche il secondo motivo dell'appello proposto dai Sindacati va, pertanto, disatteso.

IV - La non perspicuità e l'oggettiva equivocabilità della normativa applicata e la discordanza delle direttive emanate in materia dagli stessi Ministeri dell'Istruzione e della Funzione pubblica (*pro* e *contra* la permanente contrattabilità delle materie in questione) giustificano l'integrale compensazione fra le parti le spese del grado.

P. Q. M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,
respinge l'appello.

Compensa integralmente fra le parti le spese del grado di giudizio.

Così deciso in Bologna il 25.3.2014


Il Consigliere est.

Dott. Carlo Coco



Il Presidente

Dott. Stefano Brusati



Minuta depositata il 16.5.2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Bossalini

